



7677.14

- 2 APR 2014

ESCRITTO REGISTRAZIONE ESENTE BOLL. ES. UFF. N. 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 24147/2010

Cron. 7677

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 18/12/2013
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24147-2010 proposto da:

~~_____~~ C.F. ~~_____~~, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato VINCOLATO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BUDINI DOMENICO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2013

contro

3757

A.S.L. - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI LANCIANO - VASTO - CHIETI P.I. 023071360696 in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente

domiciliata in ROMA, Via RENATO CESARINI 106 (STUDIO GRILLONE), presso lo studio dell'avvocato ZACCARETTI ENRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato TENAGLIA PIERLUIGI, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 571/2010 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 18/05/2010 R.G.N. 943/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato BUDINI DOMENICO;

udito l'Avvocato TENAGLIA PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/4 – 18/5/2010 la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto l'impugnazione proposta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, che l'aveva condannata al pagamento in favore di _____ delle differenze retributive relative al diritto di quest'ultima ad essere inquadrata come dirigente medico di II° livello presso il Ser.T (servizio tossicodipendenze) della stessa città ai sensi della legge n. 45 del 1999, ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda della predetta dipendente.

Ha spiegato la Corte territoriale che la _____ non possedeva, alla data di entrata in vigore della legge n. 45/1999, il requisito dell'anzianità di servizio di almeno sei anni presso una struttura del Ser.T o in strutture equipollenti del servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per cui non ricorrevano le condizioni di legge per il rivendicato inquadramento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la _____ con un solo motivo.

Resiste con controricorso la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con un solo motivo la _____ censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 45/1999 e dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 484/1997, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

La ricorrente deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui i giudici d'appello hanno soffermato la loro attenzione sul fatto che alla data di entrata in vigore della legge n. 45 del 1999 non avrebbe maturato l'anzianità specifica di sei anni necessaria per il rivendicato inquadramento, in quanto avrebbe totalizzato solo



un'anzianità di quattro anni ed otto mesi presso le strutture sanitarie in cui si svolgevano i servizi per le tossicodipendenze o presso strutture equipollenti.

La dedotta erroneità risiederebbe nel fatto che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che le strutture denominate "Ser.T" (servizi per le tossicodipendenze) erano state istituite col D.M. n. 444/90, al quale aveva fatto seguito il D.M. del 10/12/1991 che aveva previsto i criteri per far rientrare la disciplina medica in esame in quelle già esistenti, indicando anche le discipline equipollenti ed affini, tanto che nella tabella "A", per la medicina delle farmacotossicodipendenze, figurava la medicina interna tra quelle indicate come equipollenti, così come nella tabella "B" figurava quella delle malattie infettive. Aggiunge la ricorrente che la Corte territoriale, pur non disconoscendo che le predette discipline mediche erano state considerate dal legislatore equipollenti ai fini che qui rilevano, ha ritenuto, tuttavia, non valutabile il servizio da lei prestato nel reparto di medicina interna presso la USL di Ancona dal 28.4.1993 al 22.9.1993 e quello svolto presso la USL di Pescara dal 22.9.1993 al 30.9.1996 nel reparto delle malattie infettive, violando, in tal modo, l'art. 15, comma quinto, del D.P.R. n. 484 del 1997 contenente disposizioni in materia di accesso al II° livello dirigenziale medico, quale quello oggetto di causa.

Invero, tale norma aveva stabilito che per le discipline di nuova istituzione, limitatamente ad un quinquennio dalla entrata in vigore del regolamento, l'anzianità di servizio e la specializzazione potevano essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. Pertanto, tenuto conto del fatto che la legge n. 45/1999 era entrata in vigore proprio nel corso del predetto quinquennio e che la medicina delle farmacotossicodipendenze – che aveva comportato la nascita dell'apposito nuovo servizio denominato Ser.T. – comprendeva la medicina interna e quella delle malattie infettive, trovava applicazione nella fattispecie la citata disposizione di cui al quinto comma dell'art. 15 del d.p.r. n. 484/97.



In definitiva, la ricorrente fa rilevare che in tal modo poteva cumulare ai periodi indicati dalla Corte d'appello quelli di servizio prestato presso le aziende sanitarie di Ancona (5 mesi) e di Pescara (3 anni), con la conseguenza che alla data di entrata in vigore della legge n. 45/99 (20.3.1999) aveva maturato un'anzianità di servizio valutabile di sette anni ed undici mesi, di molto superiore a quella di sei anni richiesta dall'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 45 del 1999 per l'inquadramento di cui trattasi.

Osserva la Corte che per una corretta disamina della questione è opportuno un sommario riepilogo delle fonti normative, richiamate dalle parti, che disciplinano la materia oggetto di causa.

Orbene, col Decreto Ministeriale del 30 novembre 1990, n. 444, contenente il Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali, si prevede all'art. 2, punto 1, che i servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, potevano essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.

Al successivo punto 2, si stabilì che le UU.SS.LL. assicuravano anche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93. Inoltre, al punto 3, si precisò che le UU.SS.LL. assicuravano, altresì, il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per l'AIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonché, ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgevano attività nel settore delle tossicodipendenze.



Inoltre, all'art. 6, punto 3, fu previsto che *"Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione all'attività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia."*

Al successivo punto 4 dello stesso art. 6 fu, inoltre, sancito che *"Per il coordinamento dell'attività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota c) della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza."*

Successivamente, col Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, vale a dire quello di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, si stabilì all'art. 15, comma 5, sulle disposizioni finali e transitorie che, limitatamente ad un quinquennio dalla data della sua entrata in vigore (pubblicato su G.U. n. 13 del 17/1/1998), per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione potevano essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

Tra l'altro, è interessante rilevare che al quarto comma dello stesso art. 15 si stabilì che, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento, coloro che erano in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, potevano accedere agli incarichi di secondo livello



dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

In seguito, fu promulgata la legge 18 febbraio 1999, n. 45 in materia di intervento per la lotta alla droga e di personale del servizio per le tossicodipendenze che, nel prevedere l'accesso alla direzione di tali servizi ad alta utenza o a quelli ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, stabilì, all'art. 2, comma 1, che i posti di dirigente responsabile di secondo livello venivano conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge (pubblicata su G.U. n. 53 del 5.3.1999), già esercitava tali funzioni, ovvero che le avesse esercitate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data della sua entrata in vigore, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che avesse prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

D'altronde, come le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (S.U. n. 5457 del 6 marzo 2009), "in tema di requisiti di idoneità all'incarico dirigenziale di secondo livello del ruolo sanitario, l'art. 15, quarto comma, del d.P.R. 12 ottobre 1997, n. 484 pone una disciplina transitoria intesa a stabilire una continuità, limitata ad un quinquennio, fra vecchio e nuovo ordinamento di accesso agli incarichi dirigenziali, evitando uno iato fra i due ordinamenti o l'estinzione automatica dei diritti alla partecipazione ai bandi per gli incarichi di secondo livello per coloro che avessero già conseguito l'idoneità nel vecchio ordinamento,



trovando conforto una siffatta interpretazione anche nel secondo comma del medesimo art. 15, il quale prevede, sino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (di cui all'art. 7 nello stesso d.P.R. n. 484), la possibilità di accedere agli incarichi predetti senza l'attestato di formazione manageriale, ove però si sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto, e fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile."

Tanto chiarito in ordine alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento si osserva che sono fondate le doglianze mosse dalla ricorrente all'impugnata sentenza.

Invero, con motivazione assolutamente carente i giudici d'appello si sono limitati ad affermare che era irrilevante, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva specifica, che la avesse avuto l'incarico di coordinamento, in via provvisoria, del servizio delle tossicodipendenze di Chieti in forza della delibera della AUSL del 17/7/1997, pur dando atto della circostanza che la medesima aveva, comunque, dichiarato in sede di ricorso introduttivo del giudizio di possedere un'anzianità complessiva di otto anni.

In pratica, gli stessi giudici tentano di risolvere la questione ritenendo, con motivazione del tutto apodittica, che ai fini dell'invocato inquadramento occorreva tener conto solo dell'anzianità specifica di 4 anni e 8 mesi maturata dalla presso la USL di Milano nel nucleo operativo delle tossicodipendenze, quale assistente medico dell'area medicina, e presso la ASL di Chieti, quale dirigente medico del Ser.T., senza spiegare, tuttavia, per quale ragione dovesse considerarsi irrilevante, agli stessi fini, il periodo di tempo in cui quest'ultima aveva espletato ufficialmente il predetto incarico di coordinamento del servizio delle tossicodipendenze in forza di una formale delibera del 17/7/1997 della Direzione dell'azienda sanitaria locale interessata.

Pertanto, il ricorso va accolto.



Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata ed il procedimento va rinviato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma affinché accerti se l'incarico di coordinamento del servizio delle tossicodipendenze, conferito in via provvisoria alla _____ con provvedimento del 17/7/1997, era riconducibile in concreto, per il suo contenuto e per la sua durata, nelle tipologie dei servizi sanitari valutabili, ai sensi della legge n. 45 del 18 febbraio 1999, ai fini dell'accesso al posto di dirigente responsabile di secondo livello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Deposito
- 2 APR 2014
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI